

Disciplinare recante: “*Modalità operative per la concessione dei contributi per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e forestali al di fuori delle aree naturali protette*”.

1. Ambito di applicazione

1. Con il presente disciplinare sono definite le modalità di concessione dei contributi per i danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e forestali nel territorio regionale non compreso nel perimetro delle aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 e in osservanza del Regolamento (UE) n.1408/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 1 del richiamato Regolamento, il presente disciplinare si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, sotto forma di indennizzi e nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dal Reg. (UE) 1408/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente Disciplinare:
 - a) Gli imprenditori agricoli, come definiti dall'art 2135 del c.c., che operano nel settore della produzione agricola primaria, in possesso di P.IVA, iscritti ai registri della CCIAA (fatto salvi i casi di esonero). In caso di danni ad aziende zootecniche, le stesse devono avere un codice di allevamento fornito dal Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente;
 - b) I soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, come sopra definiti, non ricadendo nell'ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 e successive mm.ii. non sono indennizzati in applicazione del predetto Regolamento;
2. L'indennizzo viene corrisposto ai soggetti cui alle lettere a) e b) del comma 1 in applicazione delle priorità di cui al successivo paragrafo 6;
3. Per imprese, ai sensi del presente disciplinare, si intende l'impresa unica di cui all'art. 2 del Reg. n.1408/2013 e successive mm.ii., cui si fa rinvio.
4. In osservanza del Regolamento n.1408/2013 e successive mm.ii., se un'impresa opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e in uno o più settori diversi dalla produzione primaria dei prodotti agricoli, la stessa è tenuta a garantire, con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi, in quanto tali altri settori non possono beneficiare degli aiuti «*de minimis*» di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013.

3. Contributo, massimale e cumulo

1. I contributi di cui al presente disciplinare riguardano i danni di importo non inferiore a 250 euro causati da animali selvatici:
 - a) alle produzioni agricole e forestali;
 - b) al patrimonio zootecnico.
2. Il contributo è determinato annualmente ed assume a riferimento le domande presentate per il periodo dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
3. Ai sensi dell'art. 3, del Reg. n. 1408/2013, come novellato dal Reg. (UE) 2024/3118 della COMMISSIONE del 10 dicembre 2024 l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» concessi a un'impresa unica non può superare 50.000 euro nell'arco degli ultimi tre anni. Resta fermo che l'amministrazione regionale assicura che l'importo complessivo, riferito a tutti gli aiuti «*de minimis*», concessi a valere del presente disciplinare, tenga conto altresì del limite stabilito nell'allegato II e

declinato nei pertinenti decreti ministeriali. I controlli sul massimale per beneficiario e del limite di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 1408/2013, come novellato dal citato Reg. (UE) 2024/3118, sono svolti attraverso il SIAN (Registro Aiuti).

4. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al comma 3 e di quelli esplicitamente richiamati nell'art. 3 del Reg. n. 1408/2013, gli aiuti di cui al presente disciplinare sono concessi sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. I contributi sono pertanto considerati trasparenti ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento.

5. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente disciplinare è assicurato il rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del Reg. n. 1408/2013 e ss.mm.ii. in caso di fusioni o acquisizioni o in caso di scissioni di una impresa in due o più imprese distinte.

6. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente disciplinare è assicurato il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 (Cumulo) del Reg. n. 1408/2013 e ss.mm.ii, nonché la verifica per impedire eventuali sovra compensazioni erogate per i medesimi danni, sia di natura pubblica che privata in osservanza di quanto previsto dall'art. 4 ter della Legge Regionale n. 10/2003.

7. Prima della concessione dei contributi di cui al presente disciplinare è assicurato il rispetto delle condizioni di cui al Reg. n. 1408/2013 anche attraverso il Sian (Registro Aiuti).

4. Domanda di contributo

1. La presentazione della domanda di contributo deve essere obbligatoriamente preceduta da:
 - a) Segnalazione del danno, da presentare perentoriamente entro 3 giorni consecutivi dal verificarsi dell'evento dannoso utilizzando specifico modello da approvare con provvedimento direttoriale; la segnalazione deve essere effettuata tramite PEC indirizzata al Servizio Territoriale per l'Agricoltura territorialmente competente (dpd024@pec.regione.abruzzo.it; dpd025@pec.regione.abruzzo.it; dpd026@regione.abruzzo.it), nelle more della istituzione di una specifica piattaforma;
 - b) Richiesta di intervento in caccia di selezione o controllo secondo le modalità indicate sul sito della Regione Abruzzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/danni-e-controllo-fauna-selvatica>;
2. Il mancato adempimento di cui al comma 1 lett. a) e b) determina l'archiviazione della domanda di contributo presentata ai sensi del presente disciplinare;
3. Lo STA territorialmente competente, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, effettua controlli campione sulla veridicità dei dati dichiarati nella segnalazione entro 5 giorni lavorativi. In caso di falsa dichiarazione lo STA provvede a informare l'Autorità giudiziaria territorialmente competente.
4. La domanda di contributo, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, deve essere presentata entro 10 giorni continuativi dalla segnalazione del danno di cui al comma 1, mediante compilazione della stessa sulla piattaforma informatica dedicata allegando all'istanza:
 - a. documento di identità in corso di validità (solo per istanze non firmate digitalmente);
 - b. la documentazione video-fotografica dettagliata, georeferenziata e datata, che rappresenti in modo inequivocabile, in funzione della superficie danneggiata e della coltura, il danno subito;
 - c. specifica dichiarazione in ordine agli eventuali indennizzi pubblici o privati ricevuti per la stessa particella e il medesimo evento dannoso ai fini della verifica di sovra compensazione.
5. Il richiedente ha la facoltà di allegare perizia asseverata del danno, redatta da un tecnico abilitato, tenuto conto di quanto previsto dal paragrafo 8;
6. Le domande pervenute oltre i termini di cui al comma 4 sono inammissibili.
7. L'ammissibilità della domanda di indennizzo è altresì subordinata alla corretta compilazione di tutti i campi richiesti dal sistema nonché alla completezza della documentazione da mettere corredo della domanda stessa.

8. Le richieste di contributo sono gestite dal Servizio Territoriale per l'Agricoltura (STA) competente per territorio.
9. Le informazioni da indicare nella domanda di contributo devono corrispondere a quelle riportate nel fascicolo aziendale aggiornato. Non sono ammissibili le superfici oggetto di richiesta di contributo che risultino discordanti con quanto riportato nel fascicolo validato.
10. Gli STA, per i danni segnalati di importo fino a 1.500,00 euro ad azienda, possono svolgere una istruttoria esclusivamente documentale, ove il carico di lavoro non consenta il sopralluogo in campo. Salvo che non sia diversamente disposto con apposito atto, occorre invece svolgere l'accertamento in campo per danni di importo superiore a 1.500,00 euro per azienda, segnalati nell'arco dell'intero periodo richiamato dal paragrafo 3, comma 2 del presente disciplinare.
11. I soggetti che hanno subito danni al patrimonio zootecnico, entro 30 giorni dall'evento dannoso, devono presentare istanza di contributo via PEC allo STA nel cui ambito di competenza territoriale si è verificato il danno, utilizzando la specifica modulistica resa disponibile sul sito <https://www.regione.abruzzo.it/content/danni-e-controllo-fauna-selvatica> e corredata della documentazione indicata nel medesimo modello di istanza di contributo.
12. Per i danni al patrimonio zootecnico i Servizi Territoriali per l'Agricoltura competenti per territorio provvedono all'accertamento e alla valutazione del danno, entro 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda. L'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande presentate consiste nella verifica: a) della sottoscrizione della domanda; b) della presenza di un documento di identità in corso di validità; c) della completezza della documentazione allegata.

5. Risorse finanziarie

1. Alla liquidazione dei contributi si fa fronte, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio, con le risorse di cui:
 - a) all'art 7 della L.R. 10/2003;
 - b) all'art 49, comma 3 e comma 6, della L.R. 10/2004.
2. Per la liquidazione dei contributi relativi ai danni causati da animali, qualificati come protetti dalla normativa nazionale e unionale, possono essere utilizzate risorse a ciò dedicate, ove disponibili.

6. Priorità nell'assegnazione dei contributi

1. L'assegnazione dei contributi è disposta secondo le priorità ed i criteri di seguito specificati:
 - a) danni causati alle imprese agricole da "Specie animali di notevole interesse faunistico" di cui all'Allegato A) della L.R. 10/2003 da concedere in regime *de minimis* ex Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii.;
 - b) danni causati alle imprese agricole da altri animali selvatici da concedere in regime *de minimis* ex Reg. (UE) 1408/2013;
 - c) danni causati da animali selvatici a soggetti diversi dalle imprese agricole (persone fisiche o soggetti non qualificabili come impresa nell'accezione euro unitaria), da concedere al di fuori del campo di applicazione degli aiuti di Stato oppure danni causati da animali selvatici a soggetti diversi dalle imprese agricole e che comunque svolgono attività economiche, da concedere nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
2. Le domande con priorità a) sono indennizzate fino al 100% del danno stimato; ove le risorse siano insufficienti, i contributi sono liquidati a favore delle domande pervenute nel rispetto delle priorità di cui al comma 1, in proporzione all'ammontare del danno riconosciuto e fino a concorrenza delle risorse disponibili.
3. Con le eventuali residue disponibilità e con il medesimo criterio della proporzionalità di cui al

- comma 2, si procede a determinare il contributo spettante alle domande riconducibili alla priorità b) e, ove possibile, alla priorità c) di cui al comma 1.
4. Ove fossero disponibili risorse per indennizzare i danni causati da animali protetti dalla normativa nazionale e unionale, vengono elaborati dei separati elenchi di liquidazione con le seguenti priorità:
 - a) danni causati alle imprese agricole da concedere in regime de minimis (Reg. UE n. 1408/2013 e ss.mm.ii);
 - b) danni causati a soggetti diversi dalle imprese agricole, con indicazione della base giuridica degli aiuti di Stato se trattasi di soggetti che svolgono attività economica.
 5. Le domande di cui al comma 4, riconducibili alla priorità a) del medesimo comma, sono indennizzate fino al 100% del danno stimato; ove le risorse fossero insufficienti, i contributi sono liquidati a favore delle predette domande, in proporzione all'ammontare del danno riconosciuto e fino a concorrenza delle risorse disponibili.
 6. Con le eventuali residue disponibilità e con il medesimo criterio si procede a determinare il contributo spettante alle domande riconducibili alla priorità b) del comma 4.
 7. Gli aiuti ricevuti a copertura del danno accertato, compreso altre misure nazionali e unionali, possono essere cumulati fino al 100% del danno medesimo.

7. Accertamento del danno

1. Per i danni alle colture agrarie, all'accertamento e alla valutazione del danno provvedono gli STA con le seguenti modalità operative.
2. Il sopralluogo per l'accertamento del danno di cui al comma 4 del paragrafo 4 deve avvenire entro 10 giorni successivi alla presentazione della richiesta di contributo, in modo da permettere i sopralluoghi anche nei momenti di maggiore concentrazione delle domande, come ad esempio nei periodi vicini alla raccolta dei prodotti. Nei 5 giorni successivi alla segnalazione di cui al comma 1 del paragrafo 4 e nei 10 giorni successivi alla presentazione della richiesta di contributo di cui al comma 4 del paragrafo 4, il soggetto che ha subito il danno deve astenersi dall'esecuzione di qualsiasi operazione culturale sugli appezzamenti danneggiati al fine di consentire gli accertamenti necessari a permettere l'identificazione della specie animale che ha procurato il danno, la misurazione delle superfici e l'identificazione e le caratteristiche delle colture interessate.
3. Il soggetto incaricato dell'accertamento del danno deve predisporre verbale che deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) superficie totale e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo tenuto conto dei dati dichiarati nella piattaforma informatica regionale;
 - b) fase vegetativa e stato di salute della coltura dichiarata nell'istanza (segnalazione di presenza di malattie e danni conseguenti);
 - c) produzione prevista della coltura (in condizioni di assenza di danno);
 - d) superficie danneggiata;
 - e) quantità e/o percentuale di prodotto perso o che si prevede sia perso;
 - f) eventuali altri danni indiretti e conseguenti;
 - g) presunta data del danno (quando diversa da quella dichiarata);
 - h) specie responsabile del danno;
 - i) presunta provenienza degli animali che hanno provocato il danno, indicata come direzione geografica o come comprensorio territoriale di provenienza (Parco, Z.R.C., A.F.V., ecc.);
 - j) indicazione delle opere per la prevenzione adottate per il danno specifico;
 - k) nel caso di predazione di animale domestico, è necessario riportare sulla scheda la specie predata (pecora, capra, cavallo, ecc.), il numero di individui predati e ogni altro elemento utile per la stima finale del danno subito dall'allevatore.
4. Nel corso del sopralluogo è necessario acquisire una adeguata documentazione fotografica, relativa a:
 - a) coltura danneggiata;

- b) contesto ambientale;
- c) segni di presenza della specie responsabile del danno (impronte, segni di morsi, escrementi, ecc.);
- d) particolari del danno;
- e) nel caso di predazione, particolari dell'animale predato, segni dei morsi, ecc.;
- f) presenza di opere di prevenzione.

7.1 Determinazione della superficie danneggiata

1. In generale possono essere distinti almeno due scenari di danno: il primo quando il danno ha interessato, in modo uniforme, tutto l'appezzamento di una determinata coltura e il secondo quando esso ha interessato solo alcune zone ben definite dell'appezzamento, risultando irrilevante nella rimanente superficie. In entrambi i casi è necessario stimare al meglio la superficie interessata dal danno. Nella prima ipotesi questa corrisponderà alla superficie dell'appezzamento, nella seconda sarà rappresentata dalla somma delle singole parti dell'appezzamento che hanno subito danno. Per la misurazione della superficie danneggiata si possono utilizzare metodologie la cui attendibilità potrà essere dimostrata in caso di contestazioni.
2. **Passi, rotelle metriche, telemetri.** Questi strumenti di misurazione, di facile utilizzo per il calcolo di misure lineari, richiedono una certa pratica per la determinazione delle superfici. Il “passo” del rilevatore è certamente lo strumento più semplice ma può essere utilizzato solo da chi ha una certa esperienza nel suo impiego ed è in grado di “tararlo” nelle diverse situazioni ambientali. Allo stesso modo si possono usare, come strumenti di misure lineari, le rotelle metriche e i telemetri laser. La velocità e la fattibilità di utilizzo di questi strumenti varia molto da caso a caso, risultando però inadeguata per alcuni tipi di colture (come, ad esempio, quelle arboree ad alta densità di impianto o le colture erbacee che raggiungono altezze significative, come ad esempio il mais). Queste misurazioni prevedono di suddividere la superficie da quantificare in tanti rettangoli per misurarne facilmente l'area. Non sempre è possibile, se non attraverso approssimazioni spesso eccessive. Ne possono risultare sovrastime o sottostime che portano ad errori gravi. Tali strumenti sono preferibilmente utilizzati nelle aree di pianura o collina dolce ove, nelle superfici da rilevare, non vi siano ostacoli che riducano la visibilità.
3. **Mappe catastali.** Un secondo strumento da utilizzare per queste misurazioni è il catasto. Se si ha a disposizione una mappa catastale (1:2.000) e la corrispondente visura, si potrà avere un punto di riferimento importante riguardo alla superficie della particella danneggiata, soprattutto se questa lo è in modo uniforme. Se il danno è solo su una porzione della particella, attraverso proporzioni e approssimazioni logiche si può arrivare alla stima della superficie danneggiata. Questo metodo può presentare delle criticità che devono essere note al rilevatore. In primo luogo, il dato catastale quasi mai corrisponde ai confini reali degli appezzamenti. Le discrepanze sono spesso significative. Vi è poi da considerare che, soprattutto nelle zone di collina e montagna, vi possono essere delle situazioni ambientali (fossi, calanchi, pietraie, zone di macchia, siepi, ecc.) che non vengono evidenziate dalle mappe catastali, in quanto successive all'evoluzione di questi territori. Tali situazioni possono modificare in modo rilevante la superficie degli appezzamenti, in quanto si trasformano da superfici coltivate a superfici incolte o “tare” aziendali. Tali strumenti servono principalmente per le elaborazioni iniziali e finali “a tavolino” (sul campo, infatti, risultano di difficile interpretazione), al fine di stabilire i confini di proprietà, o possesso, per classificare l'elenco dei mappali e per controllare altri documenti dimostrativi del possesso dei terreni (visure PAC, anagrafe, ecc.).
4. **Foto aeree e software GIS.** Uno dei metodi di misurazione più impiegati è quello che utilizza le foto aeree con sovrariportate le particelle catastali. Per l'uso di questo metodo è fondamentale che nella domanda siano fornite le informazioni necessarie ad individuare la particella catastale danneggiata. Un primo metodo consiste nel disegnare l'area danneggiata sulla foto aerea e di individuare, sempre sulla stessa foto aerea, le eventuali “tare” o aree non più coltivate presenti nel medesimo appezzamento. La misurazione effettiva di queste superfici avverrà in un secondo momento, tramite l'impiego di un software GIS e di un computer. Per effettuare invece la

medesima operazione in campo è necessario utilizzare un computer palmare che preveda un software GIS. In questo caso le misurazioni sono eseguite direttamente sulle foto aeree “caricate” nel programma del palmare. L'utilizzo di questa metodologia consente di far conoscere al rilevatore la vera corrispondenza fra la coltura e la particella, specialmente nel caso vi siano diverse condizioni di disomogeneità (più colture nella stessa particella, presenza di “tare” aziendali, zone incolte, ecc.). In questo modo è possibile ottenere un dato attendibile in tempi relativamente brevi. Sulla foto aerea (o sul palmare) andranno disegnate, nel caso di danno uniforme su tutto l'appezzamento: le tare da scorporare dalla superficie totale danneggiata e le diverse colture (danneggiate o non danneggiate) presenti nella particella catastale. Nel caso di danni avvenuti solo in alcune porzioni dell'appezzamento, si disegneranno invece dei poligoni rappresentativi delle diverse aree danneggiate. Nel primo caso la superficie totale danneggiata è ottenuta per sottrazione, nel secondo per sommatoria. Attualmente si constata un incremento nell'utilizzo di questa metodologia legata alla diffusione dei droni (dotati di fotocamere) che possono essere impiegati per riprendere foto aree ad alta risoluzione; le immagini possono poi essere facilmente georeferenziate ed analizzate grazie a *software* specifici.

5. **GPS.** Un altro sistema è quello che prevede di rilevare i punti del perimetro della superficie danneggiata mediante l'uso del GPS. La misurazione è sicuramente la più precisa fra quelle considerate, superiore anche al disegno dell'area danneggiata su foto aerea o sul palmare. L'operazione però risulta abbastanza lunga, sia in presenza di danni ad interi appezzamenti (nel qual caso si deve percorrere il perimetro di tutta la coltivazione danneggiata), sia che si tratti di zone delimitate (in questo caso si dovranno percorrere i singoli perimetri delle zone danneggiate). La superficie è determinata dal calcolo dell'area del poligono che ha come vertici i punti “battuti”. A seconda del tipo di GPS di cui si dispone, il calcolo può essere fatto sul campo oppure, dopo aver scaricato i punti, su un computer tramite un software GIS.
6. **Stima “a vista”.** Il metodo della stima “ad occhio” (stima visuale) va evitato in quanto estremamente soggettivo. È assai probabile, infatti, che una ripetizione del procedimento da parte di un altro perito non dia il medesimo risultato.
7. **Droni.** Utilizzo dei droni per il rilievo fotografico di precisione delle aree danneggiate e l'utilizzo di software specifici per il calcolo delle superfici: “l'accertamento e la valutazione del danno all'agricoltura da fauna selvatica avverrà attraverso sistemi gis-based”. In caso di utilizzo dei droni il rilievo fotografico deve essere allegato al verbale di sopralluogo.

7.2 Determinazione della percentuale di prodotto danneggiato

1. Il grado o tasso di danneggiamento è un altro elemento fondamentale dell'equazione che va a determinare la perdita di produzione. In questo caso il rilevatore deve assegnare all'intero appezzamento, se i danni sono uniformi, o ad ogni singola porzione di superficie danneggiata, se i danni sono localizzati in zone ben delimitate, un valore percentuale di perdita del prodotto. Questo può avvenire o attraverso una metodologia di quantificazione analitica (ad esempio per i cereali contando i culmi mancanti in relazione alla densità iniziale e verificando il numero di cariossidi per spiga) o attraverso dei confronti “ad occhio” o sintetici. Nel caso di appezzamenti di notevoli dimensioni con danni non uniformemente distribuiti è opportuno ricorrere a campionamenti casuali ed alla loro successiva estrapolazione a tutto il territorio. Questi campionamenti devono interessare una percentuale significativa dell'intero territorio colpito dal danno. L'attribuzione di un unico tasso di danneggiamento per un intero appezzamento deve essere fatta con estrema cautela; infatti, piccoli errori nella stima del tasso di danneggiamento medio portano a grandi sovra o sottostime nel danneggiamento totale.

8. Stima del danno

1. Per la stima dei danni alle colture agrarie si tiene conto:

- a) delle rese medie delle due annate precedenti, disponibili per provincia, rilevate dal sito https://esploradati.istat.it/databrowser/#!/it/dw/categories/IT1,Z1000AGR,1.0/AGR_CRP/DCS_P_COLTIVAZIONI.

Ai suddetti valori potranno applicarsi eventuali riduzioni nel caso di rese inferiori determinate da andamenti climatici sfavorevoli e/o da cattive condizioni colturali rilevate durante gli accertamenti di campo;

- b) dei prezzi di mercato alla produzione rilevati dall'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato agricolo Alimentare) disponibili sul link <https://ismeamercati.it/analisi-e-studio-filiere-agroalimentari>. Per i prodotti non rilevati da ISMEA si fa riferimento al "Listino dei prezzi all'ingrosso" elaborato dalla CCIAA di appartenenza dell'azienda da indennizzare;
 - c) nel caso di ulteriore assenza del prezzo del bene, con la stessa modalità di cui al comma b), si fa riferimento ai prezzi praticati sul libero mercato come, per esempio, nel caso di produzioni particolari o di nicchia.
- 2. Per danni che si verificano nelle prime fasi di una coltura o quando è possibile il ripristino, la determinazione dell'indennizzo è equivalente al costo medio delle operazioni di ripristino della stessa coltura.
 - 3. Per i danni causati al patrimonio zootecnico si tiene conto dei prezzi di mercato al momento dell'evento dannoso. Possono altresì essere inclusi i costi indiretti relativi alle spese veterinarie per il trattamento degli animali feriti.
 - 4. Per i danni causati al patrimonio apistico sono indennizzati i danni alle famiglie e alla perdita di prodotto. Per la determinazione dell'indennizzo si tiene conto:
 - a. delle produzioni medie rilevabili dalle Rilevazioni Mensili dell'Osservatorio Nazionale del Miele;
 - b. dei prezzi di mercato all'origine delle famiglie e delle api regine.
 - 5. Dall'importo determinato in applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, in sede di liquidazione del contributo, ove non vi si sia provveduto precedentemente, occorre detrarre le eventuali spese non sostenute dal richiedente dopo l'evento dannoso, ossia quelle spese che sarebbero state sostenute dallo stesso in assenza dell'evento dannoso. Parimenti occorre aggiungere eventuali maggiori costi causati dall'evento dannoso.

9. Liquidazione del contributo

- 1. Gli STA, sulla base delle domande pervenute per il periodo considerato, elaborano annualmente elenchi distinti per ogni livello di priorità di cui al paragrafo 6 del presente documento, indicando per ogni richiedente il danno stimato. Gli elenchi sono trasmessi al Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura entro il 30 settembre di ogni anno. Gli STA provvedono inoltre a comunicare agli esclusi i motivi di esclusione.
- 2. Il Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura sulla base degli elenchi trasmessi dagli STA, provvede a comunicare ai medesimi la percentuale di contributo erogabile e conseguentemente l'importo concedibile per ogni domanda, tenuto conto delle priorità di cui al paragrafo 6 e delle risorse disponibili stanziare in bilancio.
- 3. Gli STA, sulla base di quanto comunicato dal Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura, dispongono specifico atto di approvazione degli elenchi delle domande ammesse e di quelle escluse dal finanziamento e contestuale impegno di spesa, effettuano le Visure sul Sian (Registro Aiuti), ai fini del controllo degli importi concedibili, provvedono alla registrazione del contributo concesso sul medesimo Registro.
- 4. All'istruttoria della liquidazione e del pagamento del contributo provvedono gli STA competenti per territorio che si occupano anche della registrazione dei pagamenti effettuati sul registro aiuti.